


REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PIANENGO

PROVINCIA DI CREMONA



TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
REGOLAMENTO

Articolo 1: Oggetto del regolamento.

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n°446/1997, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale (IUC), prevista ai sensi dell'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n°147.
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n°147/2013.
- 3) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n°158/1999.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2: Istituzione del tributo.

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2) Il tributo è determinato in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n°158/1999.
- 3) Il gettito complessivo del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge n°147/2013.

Articolo 3: Gestione e classificazione dei rifiuti.

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n°152/2006, dalle disposizioni locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Per la nozione e la classificazione di "rifiuto" si rinvia alle norme del D.Lgs. n°152/2006.

Art. 4: Rifiuti assimilati agli urbani.

- 1) Sono assimilabili ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato C), esclusi i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo.
- 2) Per poter essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - ❖ per tipologie raccolte p.a.p.: i rifiuti devono rientrare in una delle tipologie di raccolta previste dal contratto di igiene ambientale, essere correttamente differenziati, essere esposti in contenitori svuotabili con le attrezzature in dotazione al gestore del servizio;
 - ❖ per i rifiuti ritirati in piattaforma: i rifiuti devono rientrare tra i CER presenti nell'autorizzazione dell'impianto, in quantità compatibile con le quantità/volumi autorizzati. Inoltre, le utenze non domestiche devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti.

Art. 5: Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

- 1) Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.
- 2) Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - ❖ le acque di scarico;
 - ❖ i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n°1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - ❖ le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n°1774/2002;
 - ❖ i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dalla sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n°117/2008.

Art. 6: Soggetto attivo.

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 7: Presupposto per l'applicazione del tributo.

- 1) Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Sono escluse dalla tassazione:
 - ❖ le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - ❖ le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 3) La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 8: Soggetti passivi.

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.

- 2) Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3) Per i locali di multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 9: Locali e aree scoperte non soggetti al tributo.

- 1) Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio:

Utenze domestiche:

- ❖ solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- ❖ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- ❖ le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- ❖ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ❖ superfici coperte di altezza pari od inferiore a mt. 1,50;
- ❖ aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, ad esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

Utenze non domestiche:

- ❖ locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
 - ❖ centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - ❖ aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - ❖ aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - ❖ aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ❖ aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - ❖ aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
 - ❖ zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - ❖ aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
 - ❖ superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza destinate al solo esercizio dell'attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - ❖ superfici adibite al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili), ad eccezione degli eventuali annessi locali ad uso abitazione a ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- 3) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utente totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10: Produzione di rifiuti speciali non assimilati.

- 1) I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese i produttori stessi, non sono soggetti al tributo.
- 2) L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione originaria o di variazione del tributo e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (ad esempio contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione etc).
- 3) In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1, non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- 4) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla allegata tabella D.

Art. 11: Determinazione della base imponibile.

- 1) La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa è data:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n°138/1998;
 - b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto a), dalla superficie calpestabile.

In sede di prima applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES.

- 2) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e di dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n°138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.
- 3) La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale ovvero da misurazione diretta, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori etc..
- 4) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.

Art. 12: Tariffa del tributo.

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinari di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n°158/1999 e degli articoli 16 e 18 del presente regolamento.
- 3) La tariffa è determinata annualmente in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13: Determinazione della tariffa.

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n°248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n°31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) In virtù delle norme del D.P.R. n°158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n°158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 14: Classificazione delle utenze non domestiche.

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
- 2) L'inserimento di un'utenza in una categoria di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
- 6) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15: Tariffa per le utenze non domestiche.

- 7) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1 del D.P.R. n°158/1999.
- 8) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1 del D.P.R. n°158/1999.

Art. 16: Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche.

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno tre mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2) I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso sui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa), dietro presentazione di idonea documentazione;
 - b) soggetto collocato in strutture ospedaliere per un periodo superiore a 6 mesi, dietro presentazione di idonea documentazione;
 - c) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia o all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, dietro presentazione di idonea documentazione.

- 3) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 4) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di due unità.
- 5) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, sulla base di dichiarazione resa dal soggetto che paga il tributo.
- 6) Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- 7) Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17: Tariffa per le utenze domestiche.

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, (allegata tabella A), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, del D.P.R. n°158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1 del D.P.R. n°158/1999.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18: Periodi di applicazione del tributo.

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'obbligazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 19: Servizio attivo.

- 1) Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.
- 2) L'interruzione temporanea per motivi di forza maggiore (motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 20: Istituzioni scolastiche statali.

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n°248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n°31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 21 Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND.

- 1) I rifiuti ingombranti indifferenziati e gli scarti vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovra comunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
- 2) Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata l'anno successivo.

Art. 22: Tassa giornaliera

- 1) La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 2) La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 3) La tassa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tassa annuale del tributo.
- 4) Nel caso di svolgimento dell'attività di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni all'anno solare è dovuta comunque la tassa annuale del tributo.
- 5) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n°23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 6) Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23: Tributo provinciale.

- 1) Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n°504/1992.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.

Art. 24: Riduzioni tariffarie.

- 1) La tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%
 - c) locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma non ricorrente purché non superiori a 245 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%.
- 2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenze delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta.
- 3) Le riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 4) Nel caso in cui si verificano del servizio per la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Art. 25: Riduzioni all'utenza domestica.

- 1) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 40% per le utenze il cui servizio viene svolto in modo ridotto rispetto alle utenze del centro abitato.
- 2) Per i locali delle utenze domestiche per i quali non è possibile interrompere la fornitura dei servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, e per i locali domestici sfitti e mai utilizzati nel corso dell'anno è prevista l'applicazione della tariffa limitatamente alla sola parte fissa (prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.

Art. 26: Riduzioni ed esenzioni.

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 660, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelli precedentemente indicati. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 27: Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.

- 1) Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2) Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.
- 4) La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax mail/PEC.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 6) La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza (in caso di mancata denuncia, viene attribuito come numero di soggetti quello di due unità);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 7) La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- 1) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività e sede legale);
 - 2) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - 3) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e di dati catastali dei locali e delle aree;
 - 4) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - 5) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 8) La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 9) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 10) La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei soggetti conviventi, oppure dal proprietario dell'immobile in caso non sia possibile reperire l'inquilino, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

- 11) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 12) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma, se più favorevole.

Art. 28: Riscossione.

- 1) La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24).
- 2) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, con annessi i modelli di pagamento precompilati relativi all'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e per il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n°212/2000.
- 3) L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della L. n°296/2006.
- 4) Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
- 5) Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n°504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
- 6) In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 36, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27 dicembre 2013 n°147 e all'applicazione degli interessi di mora.

Art. 29: Rimborsi e compensazioni.

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento Comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'art. 1 comma 165 della Legge n°296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 3) Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 30: Importi minimi.

- 1) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad Euro 8,00.
- 2) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a Euro 30,00 esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 31: Funzionario responsabile.

- 1) A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n°147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32: Verifiche ed accertamenti.

- 1) Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente articolo 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presenti per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile del tributo, dando un preavviso al contribuente almeno di 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- 2) Per le operazioni di cui sopra il Comune ha facoltà di avvalersi:
- ❖ degli accertatori di cui all'art. 1 commi 179-182 della Legge n°296/2006, ove nominati;
 - ❖ del proprio personale dipendente;
 - ❖ di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - ❖ utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 3) Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- ❖ delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - ❖ dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e delle aree;
 - ❖ dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ❖ di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3) Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n°296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo.

- 4) Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24).
- 5) Le attività di accertamento e successiva riscossione del ruolo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7 comma 2 lettera gg-quater e seguenti del D.L. n°70/2011) a ditta esterna quale soggetto indicato nell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n°446/97.

Art. 33: Accertamento con adesione.

- 1) Ai sensi dell'art. 50 della Legge n°449/1997, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base di principi dettati dal D.Lgs. n°218/1997.

Art. 34: Sanzioni ed interessi.

- 1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n°472/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. n°472/1997.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 35: Riscossione coattiva.

- 1) In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36: Norme di rinvio.

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge. n°147/2013, del D.P.R. n°158/1999, e successive modificazioni e integrazioni, alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37: Norme transitorie e finali.

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2014.
- 2) Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704 della Legge n°147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14 del D.Lgs. n°201/2011. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A: TARIFFE UTENZA DOMESTICA

Numero componenti familiari
1
2
3
4
5
6 e oltre

Numero componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti nucleo familiare
1	1,000932	24,98
2	1,167754	58,30
3	1,286913	74,95
4	1,382240	91,61
5	1,477566	120,76
6 e oltre	1,549062	141,58

ALLEGATO B: TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

COD.	Categoria di attività	Quota fissa	Quota variabile	TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto	1,777543	0,331190	2,108733
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,031477	0,516499	2,547977
3	Stabilimenti balneari	1,599788	0,410045	2,009834
4	Esposizioni, autosaloni	1,091919	0,2799935	1,371854
5	Alberghi con ristorante	3,377331	0,861884	4,239215
6	Alberghi senza ristorante	2,310806	0,590623	2,901429
7	Case di cura e riposo	2,539347	0,645821	3,185168
8	Uffici, agenzie, studi professionali	3,047216	0,733350	3,780566
9	Banche ed istituti di credito	8,125909	0,376926	8,502836
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,047216	0,719156	3,766372
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,859807	0,981743	4,841550
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,920249	0,670266	3,590515
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,945642	0,747544	3,693186
14	Attività industriali con capannoni di produzione	2,539347	0,591412	3,130758
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,047216	0,703385	3,750602
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,395583	3,128173	12,523756
17	Bar, caffè, pasticceria	7,491073	2,351452	9,842525
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,110171	1,541613	8,651784
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,125909	1,688283	9,814192
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	8,379844	3,920664	12,300508
21	Discoteche night club	8,125909	1,060598	9,186508

Allegato C) Rifiuti assimilati agli urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti di carta, cartone e similari; • rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; • imballaggi primari • imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; • contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); • sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; • accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; • frammenti e manufatti di vimini e sughero, • paglia e prodotti di paglia; • scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; • fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; • ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; • feltri e tessuti non tessuti; • pelle e simil - pelle; • gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni; • resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; • imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; • moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; • materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); • frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; • rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; • manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; • nastri abrasivi; • cavi e materiale elettrico in genere; • pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; • scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; • scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; • residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; • accessori per l'informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art.2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti delle cucine; • rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; • vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, • rifiuti ingombranti • spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; • indumenti e lenzuola monouso; • gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi • pannolini pediatrici e i pannoloni, • contenitori e sacche delle urine; • rifiuti verdi.

ALLEGATO D: PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON.

Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.

Utenze non domestiche	Percentuale di riduzione
lavanderie a secco, tintorie non industriali	fino ad un massimo del 30%
laboratori fotografici, eliografie, verniciatura	fino ad un massimo del 40%
autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	fino ad un massimo del 35%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	fino ad un massimo del 20%
laboratori d'analisi	fino ad un massimo del 25%
autolavaggi	fino ad un massimo del 30%
allestimenti insegne	fino ad un massimo del 25%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	fino ad un massimo del 30%